



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "ING. CARLO STRADI"

- VIA BOITO, 27 - 41053 MARANELLO (MO) - ☎ Tel. 0536/941110 - 📠 Fax 0536/945162

Oggetto: Nota informativa riapertura scuole aggiornata al 09/01/2022

Gentilissimi,

con la presente nota informativa si intende diffondere le indicazioni derivate dalle recenti disposizioni e in particolare quanto definito dalla circolare dell'8 gennaio 2022 oltre alle indicazioni in modalità FAQ relative alla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021

Intanto si ricorda che da Lunedì 10 gennaio '22 entreranno in vigore le norme già previste dal decreto festività, che prevede l'obbligo di **Super Green Pass per tutta una serie di attività e luoghi** per i quali era finora consentito l'accesso anche con il Green Pass base.

A partire dai **trasporti**: da lunedì non basterà più avere solo il tampone negativo per salire su un qualsiasi mezzo di trasporto che sia a lunga percorrenza (aerei, treni, navi, pullman) ma anche per accedere ai trasporti locali, dai bus alle metropolitane.

La circolare riprende alcuni temi importanti che riportiamo di seguito:

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 - 6 anni

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure.

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:

- attività didattica: **sospesa per 10 giorni**;
- misura sanitaria: **quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita** - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) **che ha svolto attività in presenza** nella sezione/gruppo del caso positivo **per almeno 4 ore**, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021 per i **contatti stretti ad ALTO RISCHIO**.

Scuola primaria

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri;
- misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni. In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del primo tampone è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, se il tampone da svolgersi dopo i 5 giorni risulta positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.

In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici iniziale e dopo 5 giorni.

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico
- con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico
- con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 30/12/2021- per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto - sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi dopo il quinto giorno, sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi iniziali e dopo i 5 giorni continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Ulteriori precisazioni

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

- il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede:

“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.”

- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°

CLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI RISCHIO

Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021

Queste indicazioni sono utili per capire le situazioni di potenziale rischio in cui ci potremmo trovare nelle varie situazioni sia lavorative che di vita quotidiana, sono trattate anche specificamente alle nostre situazioni specifiche.

L'osservare queste indicazioni permette di attivare le condizioni di prevenzione necessarie a limitare la diffusione dell'infezione.

Contatto ad Alto rischio	Contatto a Basso rischio
<ul style="list-style-type: none">• una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso positivo (per esempio la stretta di mano) senza i DPI specifici• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso positivo (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati o toccare con i guanti un soggetto positivo e poi non agire correttamente durante la svestizione)• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio stanza o sala) con un caso Covid in assenza di DPI idonei, cioè quelli previsti dai nostri protocolli• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso positivo senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei: ad esempio le mascherine personali e non validate dal SSL	<ul style="list-style-type: none">• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso positivo Covid, a una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso Covid per meno di 15 minuti;• tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso positivo, ad eccezione dei passeggeri seduti entro 2 posti in qualsiasi direzione rispetto al caso Covid, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto, che restano classificati contatti ad alto rischio;• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso positivo provvisto di DPI raccomandati previsti dal protocollo

Elenco delle FAQ più frequenti

Mi sono contagiato dopo tre dosi, ma non ho sintomi. Quanto devo stare isolato?

Per chi risulta positivo dopo aver fatto la terza dose o entro i 120 giorni dalla seconda dose, il periodo di isolamento è stato ridotto da 10 a 7 giorni. Ma soltanto nel caso in cui non si siano mai manifestati sintomi del Covid, oppure se al termine dei 7 giorni si è asintomatici da tre. Per certificare la fine dell'isolamento e l'avvenuta guarigione serve comunque l'esito negativo di un test molecolare o antigenico. Se invece si è sintomatici più a lungo, il tampone va effettuato solo tre giorni dopo la scomparsa dei sintomi.

Cosa è cambiato per chi risulta positivo in attesa di fare la terza dose?

Niente. Se si contrae il virus quando sono trascorsi più di 120 giorni dalla conclusione del ciclo di vaccinazione primario, o se si è fatta solo la prima dose, si deve rimanere in isolamento per 10 giorni e poi fare un tampone che può essere antigenico o molecolare per certificare la fine della malattia. Nel caso in cui l'esito del test dovesse essere ancora positivo bisognerà ripeterlo dopo una settimana o almeno tre giorni dopo la scomparsa dei sintomi.

Per quanti giorni deve stare in isolamento un non vaccinato che si ammala?

Almeno 10 giorni e poi fare un tampone molecolare o antigenico con esito negativo. Se il test è ancora positivo va ripetuto dopo 7 giorni. Se non si è ancora negativizzato si può considerare concluso l'isolamento dopo 21 giorni e rientrare in comunità senza bisogno di effettuare un altro tampone perché la carica virale ancora presente viene considerata talmente bassa da non potere infettare altri. In tal caso il certificato di guarigione arriverà in automatico dopo 21 giorni.

È sufficiente un tampone rapido fatto in farmacia per certificare la guarigione?

Sì, è sufficiente un test antigenico senza bisogno di conferma di un molecolare per stabilire la guarigione. Ma deve trattarsi di un antigenico di ultima generazione (con fluorescenza), somministrato nei laboratori o nelle farmacie accreditate, che avranno l'onere di comunicare in tempo reale alla Asl l'esito per la presa in carico. Alcune Regioni (Lazio, Toscana, Umbria, Piemonte, Liguria) hanno emanato ordinanze secondo cui è sufficiente un antigenico anche per certificare la positività.

Sono guarito, ma ora i miei figli si sono ammalati. Posso tornare al lavoro?

Sì. Se una persona che ha contratto il Covid viene dichiarata guarita può essere riammessa in comunità anche se nel frattempo si sono ammalati altri componenti del nucleo familiare. Sempre a condizione che le persone ancora infette siano state effettivamente poste in isolamento e dunque non ci sia alcun contatto stretto a rischio alto con chi è guarito. Se invece in casa non ci sono le condizioni per isolare chi è contagiato, quindi siamo nel contesto del rischio alto, tutte le persone conviventi devono restare in isolamento fino a guarigione.

Sono guarito da tre mesi, ora mio figlio è positivo. Devo stare in quarantena?

No. Chi è guarito da meno di quattro mesi o ha già fatto la terza dose e convive con un positivo non deve più fare la quarantena, se non presenta alcun sintomo. È sufficiente isolare in casa la persona che ha contratto il virus e osservare un periodo di autosorveglianza di cinque giorni. Se entro questo termine compare qualche sintomo occorre fare un tampone, diversamente l'autosorveglianza si conclude senza bisogno di test, ma si deve indossare una mascherina Ffp2 per 10 giorni.

Ho fatto la terza dose e sono stata in contatto con un positivo. Che devo fare?

Per la persona vaccinata con tre dosi o con due dosi da meno di 120 giorni, così come per chi è guarito da meno di 4 mesi, se non compare alcun sintomo anche nel caso di contatto ad alto rischio è sufficiente osservare un periodo di 5 giorni di autosorveglianza con l'obbligo di indossare per dieci giorni una mascherina Ffp2. Non è quindi prevista la quarantena. In caso di comparsa di sintomi va fatto un tampone subito e, se i sintomi persistono, ne serve un altro al quinto giorno dall'ultimo contatto con il positivo.

Sono stato a cena con un positivo. È da considerarsi un contatto diretto?

Per contatto diretto si intende la convivenza in una stessa casa, il contatto fisico come la stretta di mano o il bacio con una persona risultata infetta ma anche la permanenza in un ambiente chiuso, a meno di due metri, per più di 15 minuti senza mascherina. Quindi, se si mangia allo stesso tavolo, a distanza ravvicinata con un positivo, o se si lavora nella stessa stanza senza mascherina bisogna considerarsi un contatto ad alto rischio. Se si indossa la mascherina o il contatto è breve si è a basso rischio.

Chi entra in contatto con un positivo e ha fatto 2 dosi deve stare in quarantena?

Dipende da quanto tempo ha fatto le due dosi. Se sono passati meno di 4 mesi dalla seconda somministrazione, basta l'autosorveglianza. Se invece sono trascorsi più di 120 giorni e il Green Pass è ancora valido si deve osservare una quarantena di 7 giorni (e non più di 10) da concludere con l'esito negativo di un tampone anche antigenico. Se invece è trascorso molto più tempo dalla seconda dose e la certificazione verde è scaduta, i giorni di quarantena più test diventano 10.

Ho avuto il Covid e ho fatto una dose. Cosa fare se entro in contatto con un positivo?

Per chi è guarito e ha fatto una dose unica di vaccino valgono le stesse regole di chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione. La malattia, per gli anticorpi che sviluppa, equivale ad una dose. Dunque, chi è in questa condizione, se entra in contatto diretto con un positivo e ha fatto il vaccino da meno di 4 mesi deve osservare l'autosorveglianza per 5 giorni (se asintomatico) e indossare per 10 giorni una Ffp2. Se invece sono trascorsi più di 4 mesi, deve fare una settimana di quarantena più test.

La quarantena dà diritto a un certificato di malattia da presentare al lavoro?

Il periodo di quarantena a cui è obbligato chi ha avuto un contatto diretto con un positivo è tornato ad essere considerato malattia dall'Inps, sia nel pubblico che nel privato. La misura, prevista per il 2020, era stata sospesa per mancanza di fondi (tranne che per i lavoratori fragili) ma è stata ripristinata fino al 31 dicembre scorso e dovrebbe esserlo ancora. Questo vale solo per chi non può svolgere il proprio lavoro in modalità smart working e dunque può continuare la sua attività da remoto senza assentarsi.

Il Dirigente Scolastico

Flavia Capodicasa

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 e 47 del D.Lgs.82/2005